

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-3681 del 19/07/2022
Oggetto	ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA - DITTA: PANIFICIO DEVOTI GIORGIO SRL. ATTIVITÀ: "PRODUZIONE DI PANE, PRODOTTI DI PASTICCERIA ED AFFINI" SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO (PC), VIA CURATI N. 4.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-3868 del 19/07/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno diciannove LUGLIO 2022 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA - DITTA: PANIFICIO DEVOTI GIORGIO SRL.

ATTIVITÀ: "PRODUZIONE DI PANE, PRODOTTI DI PASTICCERIA ED AFFINI" SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO (PC), VIA CURATI N. 4.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in Materia Ambientale";

il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);

l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;

il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;

il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;

la circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;

la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 2236 del 28/12/2009 e ss.mm.ii.;

la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna. n. 2204 del 21/12/2015, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;

la Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;

Richiamata la determinazione dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 1631 del 28/08/2008 con la quale la ditta PANIFICIO DEVOTI GIORGIO SRL è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. n. 152/2006, ad effettuare le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di "panificazione" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Carpaneto P.no (PC), Via Curati n. 4;

Vista:

- l'istanza presentata, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, dalla ditta PANIFICIO DEVOTI GIORGIO SRL, (P.I. 01090380336), trasmessa dal SUAP dell'Unione Valnure e Valchero e acquisita agli atti di questa Agenzia con prot. n. 48162 del 13/03/2022, per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "produzione di pane, prodotti di pasticceria ed affini", svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Carpaneto P.no (PC), Via Curati n. 4, relativamente al seguente titolo in materia ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Considerato che:

- con nota prot. n. 60673 del 12/04/2022 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90, con richiesta di chiarimenti in merito alla matrice scarichi;
- con nota acquisita al prot. ARPAE n. 65281 del 20/04/2022 la ditta ha trasmesso i chiarimenti richiesti in merito alla matrice scarichi, specificando che trattasi di acque reflue domestiche in pubblica fognatura (pertanto sempre ammesse);
- con nota prot. n. 67419 del 26/04/2022 è stata indetta la Conferenza dei Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L. 241/90, in forma semplificata e modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14 bis della predetta legge, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- con nota prot. n. 79000 dell'11/05/2022 questa Agenzia ha richiesto alla ditta la documentazione integrativa;
- con nota acquisita al prot. ARPAE n. 90252 del 31/05/2022 è stata prodotta dalla Ditta la documentazione integrativa richiesta;
- con nota prot. n. 92599 del 06/06/2022 sono state trasmesse, ai soggetti partecipanti alla Conferenza di Servizi, le integrazioni prodotte dalla ditta, differendo i termini per rendere le proprie determinazioni;

Rilevato che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice emissioni in atmosfera, (rif. Attività n. 11 del 07/07/2022 Sinadoc 13450/2022) risulta che:

- la Ditta è in possesso di un'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, di cui alla sopracitata determinazione n. 1631 del 28/08/2008, con la quale sono state autorizzate le emissioni in atmosfera convogliate da n. 4 forni a gas metano. Ogni forno ha convogliate n. 2 emissioni derivanti dai fumi del bruciatore e derivanti dalle aspirazioni dei vapori generati dalla cottura;
- la Ditta prevede la sostituzione di un forno precedentemente autorizzato (emissioni E4 bruciatori a metano ed E9 aspirazione su apertura forno) e chiede l'installazione di un quinto forno (emissioni E5 bruciatori a metano ed E10 aspirazione su apertura forno) a causa di un ammodernamento dello stabilimento e un aumento della produzione;
- è indicata la presenza di emissioni diffuse dalla lavorazione della materia prima; le situazioni maggiormente espositive sono quelle relative al caricamento delle macchine impastatrici durante la creazione dell'impasto ed alle operazioni di pulizia. Le emissioni di polveri di farina diffuse vengono monitorate tramite le indagini ambientali effettuate con cadenza annuale, unitamente alle visite periodiche dei lavoratori e della sorveglianza sanitaria. Per tali ragioni la ditta ha preferito intraprendere misure preventive rispetto alla convogliabilità delle emissioni diffuse, anche in ragione della difficile realizzabilità in termini di disposizione delle impastatrici nel layout aziendale e di fattibilità economica. Per la minimizzazione delle emissioni diffuse la ditta ha comunicato di:
 - ridurre al minimo l'altezza di caduta della farina durante lo svuotamento dei sacchi all'interno delle impastatrici e svolgere tale operazione lentamente;
 - utilizzare coperchi temporanei sulle macchine impastatrici per ridurre al minimo le aperture e di conseguenza le fuoriuscite di polvere;
 - utilizzare macchine aspiratrici per le operazioni di pulizia evitando lo spolveramento manuale;
- gli impianti generanti le emissioni E1, E2, E3, E4, E5, ovvero i bruciatori a gas metano dei forni, rientrano tra gli impianti ad inquinamento scarsamente rilevante di cui alla parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, e pertanto, in base al comma 1 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06, non sono soggetti ad autorizzazione;
- le emissioni E6, E7, E8, E9 ed E10 si attivano quando si spegne il forno a fine cottura e sono preposte all'aspirazione del vapore che potrebbe investire l'operatore all'apertura della porta; la loro durata è limitata a massimo 2 h/g;
- sono presenti impianti termici civili di potenza tale da rientrare nell'ambito di applicazione del titolo II della parte quinta del D.Lgs. 152/06;

Atteso che nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta per la conclusione del procedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di che trattasi, le amministrazioni coinvolte hanno rilasciato i pareri, nulla-osta, autorizzazioni di seguito elencati:

- nota prot. n. 169057 del 01/06/2022 (prot. ARPAE n. 91694 del 01/06/2022) - Azienda USL di Piacenza: parere favorevole;

- nota prot. n. 94664 del 08/06/2022 - Servizio Territoriale di ARPAE di Piacenza- Distretto di Fiorenzuola d'Arda: parere favorevole con prescrizione, relativamente alla matrice "emissioni in atmosfera";

Considerato che:

- il Comune di Carpaneto P.no, convocato alla Conferenza dei Servizi con nota prot. n. 67419 del 26/04/2022, non ha trasmesso le proprie determinazioni relativamente alla decisione oggetto della Conferenza (parere previsto dall'art. 269 c. 3 del D.Lgs. 152/06 in ordine alle emissioni in atmosfera);
- la mancata comunicazione delle determinazioni entro il termine stabilito equivale ad assenso senza condizioni, come previsto dall'art. 14 bis comma 4 della L. 241/90, ovvero sono inefficaci le determinazioni adottate dopo la scadenza dei termini, come previsto all'art. 2, c. 8 bis della L. 241/90;

Ritenuto, in relazione all'istruttoria e alle risultanze della Conferenza dei Servizi che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per l'adozione della Determinazione di conclusione della Conferenza ai sensi dell'art. 14-quater della L. 241/90 relativa al procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

ASSUME

Per quanto indicato in narrativa

La determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria art.14, c. 2, legge n. 241/1990, in forma semplificata e modalità asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate, acquisiti anche in forma implicita nell'ambito della Conferenza di servizi e pertanto

DISPONE

1. di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della ditta PANIFICIO DEVOTI GIORGIO SRL (P.I. 01090380336), con sede legale a Carpaneto P.no (PC), Via Curati n. 4, per l'attività di "produzione di pane, prodotti di pasticceria ed affini", svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Carpaneto P.no (PC), Via Curati n. 4, comprendente il seguente titolo in materia ambientale:

- art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione alle emissioni in atmosfera* per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

2. di stabilire, per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni relativamente allo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 – BRUCIATORE A GAS METANO – P < 110 KW – SCARSAMENTE RILEVANTE EX COMMA 1 ART. 272

EMISSIONE N. E2 – BRUCIATORE A GAS METANO – P < 110 KW – SCARSAMENTE RILEVANTE EX COMMA 1 ART. 272

EMISSIONE N. E3 – BRUCIATORE A GAS METANO – P < 110 KW – SCARSAMENTE RILEVANTE EX COMMA 1 ART. 272

EMISSIONE N. E4 – BRUCIATORE A GAS METANO – < 65 KW – SCARSAMENTE RILEVANTE EX COMMA 1 ART. 272

EMISSIONE N. E5 – BRUCIATORE A GAS METANO – < 65 KW – SCARSAMENTE RILEVANTE EX COMMA 1 ART. 272

EMISSIONE N. E6 – ASPIRAZIONE SU APERTURA FORNO

Durata massima giornaliera	2 h/g
Durata massima annuale	300 gg/a
Altezza minima	9 m

EMISSIONE N. E7 – ASPIRAZIONE SU APERTURA FORNO

Durata massima giornaliera	2 h/g
Durata massima annuale	300 gg/a
Altezza minima	9 m

EMISSIONE N. E8 – ASPIRAZIONE SU APERTURA FORNO

Durata massima giornaliera	2 h/g
Durata massima annuale	300 gg/a
Altezza minima	9 m

EMISSIONE N. E9 – ASPIRAZIONE SU APERTURA FORNO

Durata massima giornaliera	2 h/g
Durata massima annuale	300 gg/a
Altezza minima	9 m

EMISSIONE N. E10 – ASPIRAZIONE SU APERTURA FORNO

Durata massima giornaliera	2 h/g
Durata massima annuale	300 gg/a
Altezza minima	9 m

- a) Deve essere adottato ogni accorgimento per prevenire o limitare l'insorgere e il diffondersi di emissioni diffuse;
- b) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime degli impianti nuovi o modificati non può superare 60 giorni;
- c) qualora il periodo tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime non coincida con quella sopra indicata, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico ed al SAC ed al ST di ARPAE di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- d) Il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio degli impianti nuovi o modificati al SAC ed al ST di ARPAE di Piacenza, nonché al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;

3. di demandare al Suap la verifica della documentazione antimafia di cui agli artt. 67 e 87 del D.lgs. n. 159/2011, prima del rilascio del titolo abilitativo, ex art. 2 del D.P.R. 59/2013;

4. di trasmettere il presente provvedimento alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge sono intervenuti nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, che entro 10 giorni dalla sua ricezione potranno comunicare opposizione ai sensi dell'art.14-quinquies della L. 241/1990, ovvero per il maggior periodo necessario all'esperimento dei rimedi previsti dallo stesso art.14-quinquies nel caso in cui sia presentata opposizione;

5. di dare atto che:

- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente, ai sensi dell'art. 14-quater, comma 4 della L. 241/1990;
- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. dell'Unione Valnure e Valchero per il rilascio del provvedimento conclusivo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- il titolo abilitativo di "AUA", di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, sarà rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del provvedimento conclusivo da parte dello Sportello Unico dell'Unione Valnure e Valchero;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella

stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;

- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;

- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Si rende noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022 - 2024 di ARPAE (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza");
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022 - 2024 di ARPAE (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza").

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Anna Callegari
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.